

C&P Società Sportiva Dilettantistica a r.l. – Impresa sociale
sede sociale in Ravenna (Ra), Via Curzola n. 1
C.S. € 10.000,00 i.v.
iscritta al Registro Imprese di Ravenna al n. di C.F. 02688570395
BILANCIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 08/06/2021 AL 31/12/2021

Premessa:

Il presente Bilancio Sociale viene redatto in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21/04/2018 del decreto interministeriale del 16/03/2018 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entrato in vigore al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, e precisamente in data 6 maggio 2018. Detto decreto stabilisce, per tutte le imprese sociali, l'obbligo della redazione e del deposito del Bilancio Sociale.

Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori.

La **C&P Società Sportiva Dilettantistica a r.l. – Impresa sociale** ha sede legale in Ravenna (Ra), Via Curzola n. 1 – C.F.-P.I. 02688570395

Al momento della costituzione è stato nominato amministratore:

- Il Sig. Antonio Mellini, nato a Roma il 14/06/1950 con la carica di Amministratore unico fino a revoca.

L'ente gestisce un impianto sportivo denominato Circolo Tennis Darsena comprendente campi da tennis, calcetto e beach tennis.

Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente.

L'oggetto sociale e le finalità della società, come definiti nello statuto sociale, sono i seguenti:

Art. 3 – Assenza di scopo di lucro e devoluzione del patrimonio

1. La società non ha scopo di lucro; conseguentemente, è esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominati, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto societario, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. Gli utili di esercizio dovranno essere totalmente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

3. I soci potranno tuttavia destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 112/2017, e succ.ve mod.ni ed int.ni.

4. Per l'individuazione delle fattispecie di distribuzione indiretta di utili, nonché per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 3 D. Lgs. 112/2017, e succ.ve mod.ni ed int.ni.

5. Il patrimonio residuo allo scioglimento della società, da qualunque causa determinato, dovrà essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità sportiva, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e succ. mod. e int., e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4 – Oggetto e attività di impresa di interesse generale

1. La società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (di cui all'art. 2, lett. u), D.Lgs.112/2017 e succ.ve mod.ni ed int.ni), ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, e l'organizzazione di gare, tornei e manifestazioni sportive, nelle discipline sportive individuate dalla Delibera del C.N. CONI n. 1569 del 10/05/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal C.I.P., con particolare riferimento – ma non in via esclusiva - alle discipline relative agli sport del Tennis, Pallavolo, Calcio, Pallacanestro, Ginnastica, Atletica Leggera, sport acquatici, Triathlon, così come disciplinate e regolamentate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali di riferimento e dagli Enti di promozione sportiva, ai quali delibererà di affiliarsi;

2. Con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci la società potrà ampliare la propria attività anche in

relazione ad altre discipline sportive;

3. Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, la società potrà:

a. organizzare e gestire corsi di avviamento allo sport e psicomotricità, centri sportivi estivi nonché attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento degli sport e delle discipline di cui ai precedenti commi 1. e 2;

b. costituire squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali;

c. organizzare e gestire attività motorie, culturali e ricreative, legate allo sport ed aperte a tutti, finalizzate alla promozione dell'attività sportiva dilettantistica, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;

d. Organizzare gare e manifestazioni sportive;

e. Organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e culturale idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;

4. Le attività di cui all'oggetto sociale saranno svolte senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati all'attività della società.

Art. 5 – Attività diverse, secondarie e strumentali

La società potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, c. 3, D. Lgs. 112/2017, e succ.ve modificazioni ed int.ni, e 9, D.Lgs. 26/2021, attività diverse da quelle di cui all'art. precedente, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale alle attività istituzionali e secondo i criteri ed i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

In particolare, la società, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, il cui ingresso, compatibilmente con gli eventuali obblighi di servizio pubblico, sarà prioritariamente riservato ai soci della società ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui la società si affilierà.

- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei frequentatori dell'impianto sportivo,

- esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti, attività di commercio di articoli, attrezzature, ed abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti gestiti e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;

- Organizzare e gestire attività servizi ed iniziative culturali, turistiche e ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;

- Esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura pubblicitaria e di sponsorizzazione.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti la società potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati a carattere locale, nazionale ed internazionale, comprese cooperative e associazioni di categoria, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari;

4. La società potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività;

5. La società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed imprese nelle quali ha assunto

partecipazioni ed interessenze, tutte le operazioni commerciali e finanziarie, sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese la concessione di avalli, fidejussioni ed altre garanzie anche reali.

6. La società non può comunque, senza avere assunto le caratteristiche prescritte - se non ove lecito in via non prevalente e a servizio dell'oggetto principale - svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio è soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati, che si hanno qui come riprodotti per relationem quali corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse, i quali impongono caratteristiche, non proprie di questa società, o incompatibili con la stessa.

Sezione II - ORGANO AMMINISTRATIVO:

Nomina - Composizione - Durata

La società può essere alternativamente amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.

2. Spetta ai soci determinare la forma di amministrazione, nominare gli Amministratori, previa determinazione del loro numero e determinare la durata della carica.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, c. 4, lett. b), D.Lgs. 112/2017, qualora siano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis. c.c., ridotti della metà, almeno un componente dell'organo amministrativo dovrà essere nominato dai lavoratori o dagli utenti della società, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente art. 18, c. 2. Verificandosi tale circostanza, l'amministrazione della società deve necessariamente essere affidata ad un Consiglio di Amministrazione.

4. Gli Amministratori, che possono essere scelti anche tra non soci, dovranno operare sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, valutata sulla base di curriculum vitae, qualifiche e attività formativa e professionale.

5. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, c. 3., D. Lgs. 117/2017, l'art. 2382 c.c.

Non può inoltre assumere la carica di amministratore chi ha subito procedimenti di radiazione dalla Federazione Sportiva nazionale o Ente di Promozione Sportiva cui la società è affiliata per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federale, ovvero provvedimenti di squalifica per Doping.

6. Salvo diversa deliberazione dei soci, ed anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7, c. 3, D. Lgs. 112/2017, agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del codice civile.

E' fatto inoltre divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle medesime federazioni sportive o discipline associate riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito delle medesime discipline facenti capo agli enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi.

A decorrere dal 01/01/2022 – ovvero, se successiva, dalla piena efficacia del titolo II del D. Lgs. 36/2021 – il divieto di cui sopra sarà esteso a qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito dei medesimi organismi di affiliazione.

7. Non possono inoltre essere nominati Amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica, coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle Federazioni Sportive, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle Autorità Sportive l'Amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'Autorità Sportiva.

Compiti dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo, quale che sia modalità di amministrazione prescelta, gestisce la società con la

diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di deliberare su tutti gli atti ritenuti utili e/o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano alla decisione dei soci.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

3. In materia di istituzione degli assetti organizzativi di cui al secondo comma dell'art. 2086 c.c. si applica l'art. 2475, c. 1, c.c.

4. L'Organo Amministrativo dovrà comunque assicurare le adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti, di cui all'art. 11, D. Lgs 112/2017, come disciplinate dall'apposito regolamento di cui al precedente art. 18.

5. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, tutti gli atti che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la straordinaria amministrazione.

6. Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta a ciascun amministratore per gli atti di ordinaria amministrazione ed in via congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione.

7. Quando l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, questi è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. L'esecuzione delle operazioni rimane di competenza dell'Amministratore Unico.

8. Le operazioni indicate nel precedente articolo 18, c. 2, sono in ogni caso riservate alla decisione dei soci, indipendentemente dalla forma di amministrazione adottata dalla società.

9. Il Consiglio di Amministrazione, o gli Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti o l'Amministratore Unico, quest'ultimo previa autorizzazione dei soci a sensi del comma precedente, possono nominare direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

10. La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci e/o del Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'Amministratore Unico e/o dell'Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa di sua revoca.

Delega dei poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio può comunque sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

2. Gli Amministratori Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci effettivi, se nominati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate.

3. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli Amministratori Delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

4. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto del codice civile.

5. Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

6. L'Organo Amministrativo potrà attribuire specifici incarichi, anche a soggetti esterni all'Organo

Amministrativo stesso, relativamente ai rapporti con le Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione sportiva affilianti e con i soggetti ad essi affiliati o tesserati, attribuendo a essi la qualifica di "Dirigenti sportivi", con facoltà di rappresentare la Società nei limiti del loro incarico e dei regolamenti federali.

Rappresentanza

- 1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale e generale della società.*
- 2. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché agli Amministratori Delegati eventualmente nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.*
- 3. In caso di nomina di due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti la rappresentanza della società spetta agli stessi amministratori in via disgiunta e/o congiunta in relazione alla tipologia degli atti e delle operazioni da compiere, ai sensi del precedente art. 29, comma 4.*
- 5. L'organo amministrativo è autorizzato a nominare Direttori e Procuratori, conferendo in parte i suoi poteri e attribuendo la relativa rappresentanza sociale.*

Sezione III ORGANO DI CONTROLLO

Organo di controllo

- 1. Il controllo della Società, ai sensi dell'art. 10, c. 1, D. Lgs 117/2017, e succ.ve modificazioni ed integrazioni, è affidato ad un sindaco unico, nominato dai soci e operante in conformità alla vigente normativa di legge in materia. E' fatta salva la facoltà dei soci di nominare un organo di controllo nella forma del collegio sindacale.*
- 2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, c. 4, lett. b), D.Lgs. 117/2017, qualora siano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis. c.c., ridotti della metà, almeno un componente dell'organo di controllo dovrà essere nominato dai lavoratori o dagli utenti della società, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente art. 18, c. 2. Verificandosi tale circostanza, l'Organo di Controllo dovrà necessariamente essere nominato in forma collegiale;*
- 3. per la nomina, il funzionamento e la disciplina dell'organo di controllo si applica la normativa tempo per tempo vigente restando comunque consentito ai soci di esercitare le diverse opzioni previste dalla normativa stessa;*
- 4. l'emolumento dei sindaci è determinato dai soci, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.*

Revisione legale dei conti

- 1. Verificandosi i casi previsti dalla legge, attualmente l'art. 2477 c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.*
- 2. La Revisione legale dei conti può essere affidata al Sindaco Unico, o ad uno dei sindaci iscritti nel registro dei revisori legali*

Modalità seguite per la nomina degli amministratori:

La nomina dell'Amministratore Unico è avvenuta in sede costitutiva.

Altre informazioni:

Compagine sociale

Dalla data di costituzione non vi sono state variazioni.

Contenziosi

Non risultano contenziosi in essere.

Informazioni gestionali

Nel corso del 2021 si sono svolte n. 5 assemblee:

- il 1 giugno per deliberare l'acquisto dei palloni pressostatici;
- il 29 giugno per deliberare sui lavori da fare per ripristinare l'impianto;
- il 14 settembre per definire il montaggio palloni pressostatici, i prezzi invernali e richiesta prestito infruttifero ai soci;
- 12 ottobre per confrontarsi sulla necessità di far sostituire al comune i generatori di calore;
- 7 dicembre per relazionare sull'incontro avuto con Assessore allo sport.

La società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (di cui all'art. 2, lett. u), D.Lgs.112/2017 e succ.ve mod.ni ed int.ni), ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, e l'organizzazione di gare, tornei e manifestazioni sportive, nelle discipline sportive individuate dalla Delibera del C.N. CONI n. 1569 del 10/05/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal C.I.P., con particolare riferimento – ma non in via esclusiva - alle discipline relative agli sport del Tennis, Pallavolo, Calcio, Pallacanestro, Ginnastica, Atletica Leggera, sport acquatici, Triathlon, così come disciplinate e regolamentate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali di riferimento e dagli Enti di promozione sportiva di riferimento.

Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale la società:

- a. organizza e gestisce corsi di avviamento allo sport e psicomotricità, centri sportivi estivi nonché attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento degli sport e delle discipline di cui ai precedenti commi.
- b. costituire squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali;
- c. organizzare e gestire attività motorie, culturali e ricreative, legate allo sport ed aperte a tutti, finalizzate alla promozione dell'attività sportiva dilettantistica, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;
- d. Organizzare gare e manifestazioni sportive;
- e. Organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e culturale idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;

Le attività di cui sopra saranno svolte principalmente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati all'attività della società.

Gli obiettivi

Il 2022 dovrebbe essere per la nostra società, l'anno di sviluppo delle potenzialità esistenti. Si intende sviluppare al massimo le collaborazioni già attivate nel 2021 e ricominciare a pieno ritmo, l'attività per quanto riguarda il campo da calcio a 5 ed i due campi da tennis.

Resta l'incognita dello spazio ora destinato al beach tennis.

Negli anni scorsi questo spazio restava coperto dal pallone pressostatico anche durante tutta l'estate rendendo praticamente inutilizzabili (a causa del calore) gli spazi.

Dai sopralluoghi effettuati, risultano problemi di riscaldamento e di adeguamento della copertura pressostatica. Abbiamo contattato la ditta che ci ha fornito la copertura dei campi da tennis e stiamo verificando i possibili interventi e relativi costi.

Dalle relative scelte degli investimenti da effettuare potrà dipendere anche un revisione degli accordi con il Comune.

Le attività

La forte natura sociale di UISP e CSI rende naturale un radicamento nel territorio attraverso le numerose collaborazioni con un ampio spettro di stakeholder.

Queste collaborazioni sono rese possibili grazie alla sottoscrizione di protocolli d'intesa e accordi, sempre tenendo presente gli obiettivi che la società si propone quali la promozione sportiva, la pratica sportiva diffusa e inclusiva.

In questo senso vanno le collaborazioni attivate con il CSI provinciale per l'utilizzo dello spazio gestito nel centro sportivo nell'ambito dei progetti do Servizio Civile Universale e la convenzione firmata con "Ravenna Cammina a.s.d." sempre per l'utilizzo degli spazi.

Tra le attività organizzate si segnala:

Organizzazione corsi di tennis per adulti e bambini

Organizzazione corsi di ping pong

Organizzazione di corsi di takeball

Torneo di takeball

Torneo di calcio a 5

Utilizzazione spazi per ginnastica artistica (bambine)

Queste attività sono state realizzate fino al mese di ottobre. Poi in novembre abbiamo montato le coperture pressostatiche dei campi da tennis e da calcetto ed abbiamo scoperto che i macchinari predisposti per il riscaldamento dei campi da tennis e da beach tennis, di proprietà del Comune di Ravenna, non erano funzionanti.

Ci siamo subito attivati con il comune ed abbiamo concordato che loro avrebbero provveduto con la loro procedura ad acquistare le attrezzature necessarie per i campi da tennis ed in parziale copertura del danno a noi arrecato, avrebbero provveduto a concederci un ristoro settimanale.

La nostra attività, con le limitazioni di cui sopra, è continuata facendo intravedere discrete possibilità di espansione che, speriamo, possano realizzarsi a partire dal 2022.

Non risultano, nel corso del 2021 compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a persone che ricoprono cariche istituzionali elettive o non nell'impresa sociale.

Non risultano, nel corso del 2021 compensi, a qualunque titolo corrisposti, a soggetti eventualmente incaricati del controllo contabile.

Nell'anno 2021 la società si è avvalsa della collaborazione di Michele Tagliati al quale è stato conferito l'incarico di collaborazione coordinata amministrativa per un compenso complessivo di € 10.000,00.

Non risulta, nel corso del 2021, nessun ente in cui la società abbia partecipazioni di nessun titolo e di nessuna entità.

Ravenna 31.03.2022

Il Legale rappresentante